

Delibera n. 64/2016

Procedimento per la definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare. Proroga del termine di conclusione.

L'Autorità, nella sua riunione del 30 maggio 2016

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità *“provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
- il comma 2, lettere b) e c), ai sensi dei quali l'Autorità provvede a *“definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori”* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;
- il comma 2, lettera f), che prevede che l'Autorità provvede, tra l'altro, a *“definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare”*;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il *“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo);

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 22 aprile 2014, COM(2014) 232 final, sull'interpretazione del citato regolamento (CEE) n. 3577/92;

VISTA la delibera n. 4/2016 del 28 gennaio 2016, con la quale è stato avviato il procedimento per l'adozione di misure regolatorie per la definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, ed è stato fissato il termine di conclusione alla data del 3 giugno 2016;

CONSIDERATO che l'attività istruttoria, nell'ambito della quale si sono svolti, in via preliminare, incontri con alcune amministrazioni regionali interessate e, successivamente, con le associazioni di categoria più rappresentative delle Compagnie di navigazione italiane, ha consentito di far emergere le peculiarità e le criticità connesse agli affidamenti in esclusiva del servizio di trasporto pubblico marittimo da, tra e verso le isole, anche rispetto ai servizi di trasporto su strada e per ferrovia, già oggetto di regolazione da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO che gli elementi acquisiti hanno suggerito l'esigenza di ulteriori approfondimenti, connessi, tra l'altro, al perimetro del servizio pubblico, alle compensazioni per obblighi di servizio pubblico e alle tariffe agli utenti e loro modalità di aggiornamento, il cui svolgimento comporta un allungamento dei termini procedurali;

RITENUTO pertanto di prorogare il termine di conclusione del procedimento per un tempo congruo, che tenga conto anche dello svolgimento delle successive fasi procedurali da espletare per la definizione del procedimento di che trattasi;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. Il termine di conclusione del procedimento per la definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, avviato con la delibera n. 4/2016, è prorogato al 16 dicembre 2016.

Torino, 30 maggio 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi